



ORIGINALE

Mod_fdg_1_21

DIPARTIMENTO/AREA: **AREA SPORT**

SERVIZIO: **GESTIONE GRANDI IMPIANTI SPORTIVI**

ASSESSORATO: **SINDACO**

SG: 467 del 10/11/2022

DGC: 497 del 09/11/2022

Cod. allegati:

Proposta di deliberazione prot. n° 7

del 09/11/2022

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 427

OGGETTO: Gestione Stadio Diego Armando Maradona - Richiesta della Società Sportiva Calcio Napoli di revisione, ex art. 216, comma 2, del decreto-legge n. 34/2020, del rapporto di concessione in essere. Determinazioni

Il giorno 11/11/2022, in modalità mista (Presenza/Videoconferenza), convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° Dieci Amministratori in carica:

SINDACO:

Gaetano MANFREDI

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ASSESSORI :

Laura LIETO
(Vicesindaco)

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Paolo MANCUSO

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Pier Paolo BARETTA

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Antonio DE IESU

P	A
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Teresa ARMATO

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Edoardo COSENZA

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Vincenzo SANTAGADA

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Maura STRIANO

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Emanuela FERRANTE

P	A
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Luca TRAPANESE

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Chiara MARCIANI

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Assume la Presidenza: *Sindaco Gaetano Manfredi*

Assiste il Segretario del Comune: *Monica Cinque*

Il Segretario Generale
Dr.ssa Monica Cinque

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

LA GIUNTA, su proposta del SINDACO

Premesso che

- il Comune di Napoli è pieno e libero proprietario del complesso immobiliare destinato ad impianto sportivo denominato Stadio Diego Armando Maradona (*già Stadio San Paolo*), sito in Napoli – Fuorigrotta, individuato nella sua attuale consistenza nel N.C.E.U. del detto Comune;
- il predetto bene immobile è inserito nell'elenco dei beni che compongono il patrimonio indisponibile del Comune;
- l'impianto di che trattasi, sin dalla sua realizzazione, è storicamente il luogo destinato prevalentemente allo svolgimento delle partite di calcio giocate ed ospitate dalla principale squadra cittadina;
- in ultimo, con contratto rep. 86349 del 17/10/2019, l'impianto in questione è stato concesso in uso alla Società Sportiva Calcio Napoli (*d'ora in poi anche SSCN*) per le stagioni agonistiche dal 2018/2019 al 2022/2023, con facoltà per la Società di richiedere il rinnovo per ulteriori cinque stagioni, ovvero fino a giugno 2028.

Considerato che

- in data 31 gennaio 2020, con delibera del Consiglio dei Ministri, è stato dichiarato per 6 mesi dalla data del provvedimento lo stato d'emergenza sanitaria per l'epidemia da Coronavirus (*emergenza cessata al 31 marzo 2022*), a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- con decreto-legge n. 6 del 23 febbraio 2020 sono state adottate misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica Covid-19;
- molteplici sono state le circolari e direttive del Ministero della Salute e del Ministro della Pubblica Amministrazione nell'ambito di una programmata attuazione delle strategie dirette ad assicurare una equilibrata e razionale gestione dell'emergenza sanitaria;
- con DPCM del 09 marzo 2020 sono stati sospesi, tra gli altri, gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Per gli impianti sportivi è stato previsto l'utilizzo, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dalle rispettive Federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali, consentendo esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico;
- con DPCM del 01.04.2020 è stata stabilita, tra le altre, la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati, nonché la sospensione delle sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all'interno degli impianti sportivi di ogni tipo;
- con DPCM del 10.04.2020 all'art. 1, lett. g) è stata confermata la sospensione di cui al precedente punto fino alla data del 03.05.2020;
- con decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19", convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, all'art. 216, comma 2, è stato, tra l'altro, disposto che: *«In ragione della sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e del regime di ripresa graduale*

delle attività medesime disposta con i successivi decreti attuativi nazionali e regionali, le parti dei rapporti di concessione, comunque denominati, di impianti sportivi pubblici possono concordare tra loro, ove il concessionario ne faccia richiesta, la revisione dei rapporti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, comunque non superiore a ulteriori tre anni, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati. La revisione del rapporto concessorio può essere concordata anche in ragione della necessità di fare fronte ai sopravvenuti maggiori costi per la predisposizione delle misure organizzative idonee a garantire condizioni di sicurezza tra gli utenti e ai minori ricavi dovuti alla riduzione del numero delle presenze all'interno degli impianti sportivi. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto di concessione. ...»;

- la citata norma lascia, dunque, trasparire la consapevolezza del legislatore circa la necessità di un riequilibrio delle condizioni contrattuali, in ragione della prolungata sospensione delle attività sportive, nonché delle mutate modalità di svolgimento delle stesse durante le fasi Covid-19 e post Covid-19;
- la ridetta norma possa essere ascrivibile anche alla fattispecie in esame (cioè a un contratto di concessione affidato senza il supporto di un PEF) e che, dunque, la stessa possa essere revisionata ai sensi e per gli effetti della norma speciale introdotta con l'art. 216, c. 2, del decreto-legge n. 34/2020 (conv. con L. 77/2020) viene, peraltro, ribadito in sede di faq, in uno studio specifico sul tema, dell'ANCI di maggio 2021, in quanto viene letteralmente ribadito che «... dove si parla di "revisione dei rapporti" e non di revisione del PEF. Tale soluzione è suggerita oltre che dal dato testuale anche dalla ratio delle norme sopra richiamate indirizzate al mantenimento di un equilibrio funzionale alla qualità del servizio».

Rilevato che

- con nota acquisita al protocollo dell'Amministrazione con PG/2021/0546851 del 14.07.2021, la Società Sportiva Calcio Napoli ha richiesto, ai sensi e per gli effetti del predetto art. 216, comma 2, del decreto-legge n. 34/2020, la revisione del rapporto di concessione in essere sia con riferimento al canone concessorio dovuto, sia con riguardo alla durata della concessione;
- in particolare, la richiesta di che trattasi è tesa a favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati, nonché per far fronte ai sopravvenuti maggiori costi per la predisposizione delle misure organizzative, idonee a garantire le prescritte misure di sicurezza e ai minori ricavi dovuti alla riduzione del numero delle presenze all'interno degli impianti sportivi.

Rilevato, altresì, che

- a seguito di precipua richiesta da parte del Servizio Gestione Grandi Impianti Sportivi, la SSCN ha trasmesso, con posta elettronica certificata (pec), iscritta al protocollo dell'Amministrazione comunale con n. PG/2022/0805362 del 08/11/2022, i documenti contabili relativi alle stagioni sportive interessate dalle restrizioni dovute dallo stato di emergenza da Covid-19, ovvero quelli relativi alle annualità 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022;
- il predetto Servizio, dalla visione dei sopracitati documenti contabili, nella condizione generale dell'accertata perdita di esercizio della SSCN, per ogni singola annualità, con la relativa contrazione sia dei ricavi che degli utili, ha valutato la sussistenza delle condizioni di cui alla già citata normativa (art. 216, comma 2, del decreto-legge n. 34/2020).

Il Segretario Generale
Dr.ssa Monica Cinque

Ritenuto

- che, così come definito nella deliberazione di Consiglio comunale n. 48 del 16.07.2019, di presa d'atto dello schema di convenzione pluriennale per la concessione in uso dello Stadio D.A. Maradona (già Stadio San Paolo) alla Società Sportiva Calcio Napoli, per la definizione del canone di concessione si è tenuto conto di una serie di oneri a carico dell'Amministrazione, quali il personale impiegato, i consumi idrici, i consumi elettrici, la custodia del cespite in questione, i costi di termogestione, tutti riferiti ai periodi di utilizzo dello Stadio da parte della SSCN. Sul totale dei predetti costi è stata, poi, calcolata una percentuale, pari al 25%, di redditività presunta, a cui è stata aggiunta una quota di ammortamento dei beni utilizzati, la cui somma ha determinato la redditività complessiva legata all'utilizzo dell'impianto sportivo da parte del concessionario;
- che, per le note condizioni finanziarie dell'Ente e considerata la necessità di garantire l'effettiva e totale copertura dei costi di gestione della struttura sportiva per singola stagione, così come individuata per la definizione del canone concessorio, la voce sulla quale sembra possibile intervenire in termini di abbattimento è solo quella relativa alla redditività complessiva, determinata dalla somma della voce di redditività presunta, stimata sull'importo complessivo delle voci dei costi di gestione, a cui va aggiunta quella relativa all'ammortamento dei beni utilizzati;
- di poter accogliere, a seguito della verifica delle condizioni di equilibrio economico-finanziario risultanti dall'analisi dei Bilanci di esercizio 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, la richiesta della SSCN di revisione del rapporto di concessione in essere, al netto dei consumi idrici (*ricadenti, comunque, in capo al concessionario*), mediante la rideterminazione delle condizioni economico-finanziarie originariamente pattuite, nei modi di seguito indicati:
 - ✓ nella stagione sportiva 2019/2020 (*per il solo periodo afferente all'evento epidemiologico, ovvero i 4/12 della stagione*) una riduzione pari al 100% del valore della redditività complessiva, costituita dalla redditività presunta dell'impianto e dalla quota di ammortamento;
 - ✓ nella stagione sportiva 2020/2021 una riduzione pari al 100% del valore della redditività complessiva, costituita dalla redditività presunta dell'impianto e dalla quota di ammortamento;
 - ✓ nella stagione sportiva 2021/2022 pari al 100% del valore della redditività complessiva, costituita dalla redditività presunta dell'impianto e dalla quota di ammortamento;
- nell'ambito della manovra di Bilancio di settembre 2022 per la tutela degli equilibri finanziari, il Servizio Gestione Grandi Impianti Sportivi, con nota prot. PG/2022/772701 del 26/10/2022, ha richiesto al Dipartimento Ragioneria la riduzione dell'accertamento di competenza 2022 per un importo di circa € 144.000,00 e la contestuale variazione di Bilancio di previsione 2022 con riduzione della previsione di entrata di pari importo;
- che la revisione del rapporto di concessione in essere, con una rideterminazione del canone di concessione, comporterà una riduzione di entrata, già accertata nell'esercizio 2020 per un importo di circa € 292.000,00 e nell'esercizio 2021 per un importo di circa € 351.000,00, per un totale di circa € 643.000,00.

Ritenuto, altresì, che

- in merito all'ulteriore richiesta, operata con la già citata nota PG/2021/0546851 del 14.07.2021, circa una revisione della durata della Convenzione rep. 86349 del 17/10/2019, si evidenzia che la stessa, in scadenza al 30.06.2023, all'art. 4 prevede espressamente la "*facoltà per la SSCN, di ottenerne il rinnovo per ulteriori cinque stagioni agonistiche ai medesimi patti e condizioni*" e, pertanto, la SSCN potrà avanzare tale richiesta ai sensi e per gli effetti del citato articolo convenzionale.

Valutato che

- nella ridefinizione del canone concessorio a carico della SSCN, per le tre stagioni in esame (2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022), è stata garantita, comunque, l'intera copertura dei costi di

gestione dello stadio D.A. Maradona per singola stagione sportiva, così come individuati per la definizione del canone concessorio, non esauendo, contemporaneamente, l'ineludibilità del rischio di impresa in capo al concessionario.

Verificata

- l'assenza di segnalazioni che determinerebbero l'obbligo di astensione in ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi degli articoli 6-bis della Legge n. 241/1990, 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e s.m.i. e del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 254 del 24 aprile 2014 e modificato con deliberazione di Giunta comunale n. 217 del 29 aprile 2017;
- la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e degli articoli 13 comma 1, lettera b) e 17 comma 2 lettera a) del Regolamento del Sistema di controlli Interni approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 28 febbraio 2013;
- che l'approvazione della presente deliberazione non comporta impegno di spesa a carico dell'Amministrazione comunale.


Ritenuto che, per quanto sopra evidenziato, ricorrono i motivi di urgenza previsti dall'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 276/2000, per cui è necessario con separata votazione, dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per l'urgenza.

VISTI

- l'art. 216, comma 2, del decreto-legge n. 34/2020;
- l'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 6-bis della Legge n. 241/1990;
- gli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e s.m.i.

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e, quindi, redatte dal Dirigente del Servizio sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo, lo stesso Dirigente qui di seguito sottoscrive

Il Dirigente
dott.ssa Gerarda Vaccaro



Con voti UNANIMI,

DELIBERA

1. di determinare, in accoglimento alla richiesta avanzata dalla Società Sportiva Calcio Napoli, la revisione del rapporto di concessione in essere dell'impianto sportivo "Stadio Diego Armando Maradona" (*Convenzione rep. 86349 del 17/10/2019*), ai sensi dell'art. 216, comma 2, del decreto-legge n. 34/2020, al netto dei consumi idrici (*ricadenti, comunque, in capo al concessionario*), mediante la rideterminazione delle condizioni economico-finanziarie originariamente pattuite, nei modi che seguono:
 - nella prima stagione sportiva 2019/2020 (*ovviamente per il solo periodo afferente all'evento epidemiologico, ovvero i 4/12 della stagione*) una riduzione pari al 100% del valore della redditività complessiva, costituita dalla redditività presunta dell'impianto e dalla quota di ammortamento;

Il Segretario Generale
Dr.ssa Monica Cinque




- nella stagione sportiva 2020/2021 una riduzione pari al 100% del valore della redditività complessiva, costituita dalla redditività presunta dell'impianto e dalla quota di ammortamento;
 - nella stagione sportiva 2021/2022 una riduzione pari al 100% del valore della redditività complessiva, costituita dalla redditività presunta dell'impianto e dalla quota di ammortamento;
2. di demandare al Servizio Gestione Grandi Impianti Sportivi, per quanto di competenza, la redazione dei successivi atti consequenziali, con la formalizzazione delle richieste accolte ad avvenuta regolarizzazione delle pretese creditorie.

☐ (**) Adottare il presente provvedimento con l'emendamento riportato nell'intercalare allegato.


☒ (**) Con separata votazione, sempre con voti UNANIMI, dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile per l'urgenza ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

(**): La casella sarà barrata a cura della Segreteria Generale solo ove ricorra l'ipotesi indicata.

La Responsabile dell'Area Sport nonché
Dirigente del Servizio Grandi Impianti Sportivi
dott.ssa ~~Gerarda~~ Vaccaro



Il Sindaco
Prof. Gaetano Manfredi



Il Segretario Generale
Dr.ssa Monica Cinque





COMUNE DI NAPOLI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 7 DEL 09.11.2022, AVENTE AD OGGETTO:

Gestione Stadio Diego Armando Maradona – Richiesta della Società Sportiva Calcio Napoli di revisione, ex art. 216, comma 2, del decreto-legge n. 34/2020, del rapporto di concessione in essere. Determinazioni.

Per tutto quanto suesposto, il dirigente del Servizio Gestione Grandi Impianti Sportivi esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta:

FAVOREVOLE.

Addi,

IL DIRIGENTE

..... *Accone*

Proposta pervenuta al Dipartimento Ragioneria il 09/11/2022..... e protocollata con il n. DGC/2022/157.....;

Il Ragioniere Generale, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, esprime in ordine alla suddetta proposta il seguente parere di regolarità contabile:

.....

.....

Addi, 10/11/22

IL RAGIONIERE GENERALE

..... *Chiodi*



Dipartimento Ragioneria Generale
Servizio Gestione Bilancio

Oggetto : Parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs 267/2000 .
Proposta di delibera prot. n. 7 del 9.11.2022 DGC 497 del 9.11.2022. Servizio Gestione Grandi Impianti sportivi

La proposta in esame in accoglimento della richiesta avanzata dalla Società Sportiva Calcio Napoli ai sensi dell'art. 216 comma 2 del decreto legge 34/2020 (misure connesse all'emergenza COVID19), dispone la rideterminazione delle condizioni economiche- finanziarie originariamente pattuite nella Convenzione rep. 86349 del 17.10.2019, per gli esercizi 2020/2022, effettuata, in rapporto alla misura della redditività complessiva operata per la definizione del canone di concessione, costituita dalla redditività presunta e dalla quota di ammortamento, al netto dei consumi idrici, che come riportato, *ricadono comunque in capo al concessionario*, secondo le modalità riportate nel provvedimento.

Dalla lettura del provvedimento si rileva che la rideterminazione delle condizioni economiche finanziarie comporterà una riduzione di entrata del canone di concessione per l'anno 2020 di € 292.000,00 e nell'esercizio 2021 per l'importo di € 351.000,00 per un totale di € 643.000,00.

Per l'anno 2022 la riduzione dell'accertamento in entrata è di € 144.000,00 e per tale riduzione il dirigente competente ha chiesto una variazione al Bilancio di Previsione 2022 con riduzione della previsione di entrata di pari importo.

Tanto premesso, ai fini dell'espressione del parere di regolarità contabile si rappresenta quanto segue:

per la riduzione dell'entrata da canone di concessione per gli anni 2020/2021, il dirigente competente dovrà disporre la cancellazione dei residui attivi per l'importo complessivo di € 643.000,00. Tale riduzione operata ai sensi del disposto dell'art. 216 comma 2 del decreto legge 34/2020 per la sospensione delle attività sportive, comporta comunque riflessi, se pur in misura minima, sugli Equilibri finanziari di Bilancio.

per l'annualità 2022 la minore entrata di € 144.000,00 viene compensata dalle maggiori entrate dell'Ente nell'anno 2022 rispetto alla previsione e riportate nelle proposta di deliberazione di variazione al Bilancio di Previsione 2022/2024 in corso di approvazione da parte della Giunta Comunale.

Si evidenzia, infine che la rideterminazione delle condizioni economiche della convenzione resta subordinata al pagamento dei canoni di concessione da parte della Società Sportiva Calcio Napoli

Con le precisazioni sopra indicate, si esprime parere di regolarità contabile favorevole.

Napoli, 10.11.2022

Pu'

Il Ragioniere Generale
dott. ssa Claudia Gargiulo

Claudia Gargiulo

OSSERVAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE

Con lo schema di provvedimento all'esame, pervenuto in prossimità della seduta di Giunta e oggetto di lettera d'urgenza del Sindaco, si propone, in riferimento alla richiesta della Società Sportiva Calcio Napoli, la revisione del rapporto di concessione in essere dell'impianto sportivo Diego Armando Maradona, determinando, ai sensi di quanto disposto dall'art. 216, comma 2, del decreto legge n. 34/2020 (convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020), la rideterminazione delle condizioni economiche-finanziarie originariamente pattuite.

I pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49, co.1, del D.Lgs. n. 267/2000, sono favorevoli. Il Ragioniere Generale, in particolare, precisa le azioni contabili successive all'assunzione del provvedimento proposto e, ancora, evidenzia che *la rideterminazione delle condizioni economiche della convenzione resta subordinata al pagamento dei canoni di concessione da parte della Società Sportiva Calcio Napoli.*

Dalle motivazioni e dalle dichiarazioni espresse nella parte narrativa dell'atto, risulta che la Società Sportiva Calcio Napoli ha richiesto la rideterminazione delle condizioni economico-finanziarie originariamente pattuite per la concessione in uso dello Stadio D.A. Maradona, ai sensi dell'art. 216, comma 2, del d.l. n. 34/2020. Tale norma mira, infatti, ad un riequilibrio delle condizioni contrattuali, in ragione della prolungata sospensione delle attività sportive, nonché delle mutate modalità di svolgimento delle stesse durante le fasi del COVID-19 e post COVID-19.

Il richiamato art. 216, comma 2, del decreto legge n. 34/2020 (convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020), rubricato *“Modifiche urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse alla emergenza epidemiologica da Covid-19”*, così dispone:

“In ragione della sospensione delle attività sportive ... e del regime di ripresa graduale delle attività medesime disposta con i successivi decreti attuativi nazionali e regionali, le parti dei rapporti di concessione, comunque denominati, di impianti sportivi pubblici possono concordare tra loro, ove il concessionario ne faccia richiesta, la revisione dei rapporti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, comunque non superiore a ulteriori tre anni, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati. La revisione del rapporto concessorio può essere concordata anche in ragione della necessità di fare fronte ai sopravvenuti maggiori costi per la predisposizione delle misure organizzative idonee a garantire condizioni di sicurezza tra gli utenti e ai minori ricavi dovuti alla riduzione del numero delle presenze all'interno degli impianti sportivi. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto di concessione. In caso di mancato accordo, le parti possono recedere dal contratto. In tale caso, il concessionario ha diritto al

VISTO:
Il Sindaco

rimborso del valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, dei costi effettivamente sostenuti, nonché delle penali e degli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza dello scioglimento del contratto".

Si segnala, come espresso nella parte narrativa della proposta, che l'ulteriore richiesta di revisione della durata della Convenzione da parte della Società Calcio Napoli, trova già disciplina nell'art. 4 della medesima Convenzione quando prevede la facoltà in capo alla Società di ottenere il rinnovo per ulteriori cinque stagioni agonistiche ai medesimi patti e condizioni, avanzando apposita richiesta.

Richiamando il parere di contabilità, spettano all'organo deliberante le valutazioni concludenti con riguardo al principio costituzionale di buon andamento e imparzialità cui si informa l'azione amministrativa.

Monica Cinque
owire

VISTO:
Il Sindaco

Deliberazione di G. C. n. 427..... del 14/11/2022 composta da n. 11... pagine progressivamente numerate,

☐ nonché da allegati come descritti nell'atto.*

*Barrare, a cura del Servizio Segreteria della Giunta, solo in presenza di allegati

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

[Firma]

IL SEGRETARIO GENERALE

[Firma]

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on line* il 15.11.22 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000);
- La stessa, in pari data, è stata comunicata in elenco ai Capi Gruppo Consiliari (art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000), nonché ai dirigenti apicali per la successiva assegnazione ai dirigenti responsabili delle procedure attuative.

Il Funzionario Responsabile

[Firma]

ESECUTIVITA

La presente deliberazione :

☒ con separata votazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile per l'urgenza ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

☐ è divenuta esecutiva il giorno ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, essendo decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.

Addì

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Segreteria della Giunta comunale**

[Firma]

Attestato di compiuta pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è

Pubblicata all'Albo Pretorio *on line* di questo Comune

dal _____ al _____

Attestazione di conformità

(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)

La presente copia, composta da n. pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Giunta comunale n. del

☐ divenuta esecutiva in data

Gli allegati, costituenti parte integrante, come descritti nell'atto, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente.

Il Funzionario responsabile

.....